



ARTCaI

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Delibera n. 45 del 15.11.2018

Oggetto: Individuazione dei requisiti per la istituzione degli ambiti territoriali di cui all'art. 15 della L. r. n. 35/2015.

Commissario Dott. Francesco Cribari

Assiste il Direttore reggente dell'ARTCaI, Avv. Valeria A. Scopelliti.

Il Direttore reggente Avv. Valeria A. Scopelliti



La Delibera si compone di n. 4 pagine comprese di frontespizio e n. 1 Allegati.

Il Commissario

Visti:

- la L.r. n. 35/2015 "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 13 che ha istituito l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari, quale commissario dell'Art-Cal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell'Art-Cal;
- la DGR n. 83 del 19.03.2018, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente dell'ARTCal all'Avv. Valeria Adriana Scopelliti, dirigente di ruolo della Giunta Regionale in servizio presso il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità";
- il DPGR n. 30 del 26 aprile 2018, con il quale è stato nominato il Direttore reggente dell'Ente, ai sensi dell'art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015;
- il Regolamento regionale n. 14/2016 avente ad oggetto il "Regolamento di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (Art-Cal)";
- lo Statuto dell'Art-Cal, approvato con delibera n.1/2017;
- il D.lgs. n. 422 del 1997, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 3 *bis* del D.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n.148 del 2011, relativo agli "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali";

Considerato che:

- l'art. 13, comma 2, lett. f), della L.r. n. 35/2015 individua tra le funzioni in capo ad ARTCal "le ulteriori funzioni attribuite dall'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla presente legge";
- l'art. 15 della L.r. n. 35/2015 riconosce ad ARTCal la possibilità di istituire ambiti territoriali non sovrapposti nel Trasporto Pubblico locale;
- tali Ambiti possono essere di tre tipologie: a) di area urbana; b) di area vasta; c) di area a domanda debole;
- la L.r. n. 35/2015 definisce le caratteristiche essenziali degli ambiti territoriali:
 - a) di area urbana, costituiti dal territorio di un comune di popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dal territorio di comuni contigui, su proposta congiunta dei comuni interessati;
 - b) di area vasta, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 150.000 abitanti, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati;
 - c) di area a domanda debole, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 15.000 abitanti, con una densità abitativa inferiore a 100 abitanti/kmq, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati.
- l'art. 15, comma 2, della L.r. n. 35/2015, prevede che l'istituzione degli ambiti territoriali di area urbana e di area vasta deve soddisfare i requisiti stabiliti dal Comitato istituzionale dell'ARTCal, con particolare riferimento alle caratteristiche della domanda di trasporto, e stabilisce che:
 - a) nei casi di ambiti territoriali di area urbana è possibile aggregare i comuni nel cui territorio ricade un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e i comuni limitrofi che soddisfano determinate

condizioni relativamente alla domanda di trasporto che gravita sul centro abitato individuato;

- b) nei casi di ambiti territoriali di area vasta è possibile aggregare i comuni all'interno del cui territorio si esaurisce integralmente lo spostamento di una aliquota minima della domanda di trasporto generata e attratta dagli stessi comuni.
- l'art. 15, comma 3, della L.r. n. 35/2015 prevede che il Comitato istituzionale dell'ARTCal possa stabilire requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole.

Ritenuto necessario determinare i requisiti per poter istituire gli Ambiti territoriali non sovrapposti.

Dato atto che sono stati coinvolti la Regione Calabria e i rappresentanti degli enti esponenziali interessati, e in particolare UPI, ANCI e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, e a tal fine con note prot. ARTCal n. 326 del 17.09.2018 e n. 353 del 3.10.2018 sono state convocate due riunioni, svoltesi rispettivamente il 25.9.2018 e il 9.10.2018.

Rilevato che:

- nella riunione del 25.9.2018 la Regione Calabria ha presentato una proposta documentale in relazione ai possibili requisiti da adottare per l'individuazione degli Ambiti territoriali;
- a tale proposta sono seguite delle osservazioni da parte dei rappresentati degli enti locali coinvolti;
- nella riunione del 9.10.2018 si è concordato sui criteri per la istituzione degli ambiti di area vasta e si è ritenuto necessario individuare criteri più restrittivi per la istituzione degli ambiti di area urbana;
- la documentazione relativa alle riunioni suddette è stata acquisita agli atti da ARTCal;
- ARTCal ha rappresentato che avrebbe tenuto conto delle proposte e dei suggerimenti emersi nel corso delle predette riunioni al fine di definire i requisiti per la istituzione degli ambiti, manifestando altresì la disponibilità a facilitare, nel corso della fase successiva, la proposta degli Enti interessati alla istituzione degli Ambiti.

Atteso che, con il supporto del Settore competente della Regione Calabria, è stato elaborato un documento nel quale sono stati individuati i requisiti per la possibile istituzione degli Ambiti territoriali non sovrapposti, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 della L.r. n. 35/2015.

Visto l'Allegato "A", relativo ai criteri di determinazione degli Ambiti territoriali non sovrapposti.

Richiamato il dettato dell'art. 13, comma 1, della L. r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le deliberazioni degli organi dell'ARTCal sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.

Dato atto che:


- il presente atto non comporta alcuna spesa;
- alla data odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ARTCal, in particolare il Presidente e il Comitato istituzionale e pertanto, ai sensi dell'art. n. 23 co 2 l.r. cit., il Commissario esercita le funzioni che la legge attribuisce ai suddetti organi.

Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente ARTCal in ordine alla regolarità della deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 9 *bis*, lett. c), della L.r. n. 35/2015 e dato atto che la stessa è ad invarianza di spesa.

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte sostanziale ed integrale del presente atto.

2. **DI APPROVARE** l'Allegato "A", relativo ai criteri per la istituzione degli Ambiti territoriali non sovrapposti.
3. **DI DEFINIRE** i requisiti per la determinazione degli Ambiti territoriali non sovrapposti, secondo quanto contenuto nel predetto Allegato "A".
4. **DI NOTIFICARE** il presente atto alla Regione Calabria, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle Province e ai Comuni della Calabria.
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'ARTCal.


Il Direttore reggente
Avv. Valeria A. Scopelliti


Il Commissario
Dott. Francesco Cribari

AMBITI DI AREA URBANA

Riferimenti normativi (L.R. 35/2015 – art. 15)	
1	<i>... costituiti dal territorio di un Comune di popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dal territorio di Comuni contigui, su proposta congiunta dei Comuni interessati (art. 15 co 1 lett a).</i>
2	<i>nei casi di ambiti territoriali di area urbana è possibile aggregare i Comuni nel cui territorio ricade un unico centro abitato [di seguito, per brevità: "nucleo"], così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e i Comuni limitrofi che soddisfano determinate condizioni relativamente alla domanda di trasporto che gravita sul centro abitato individuato (art 15 co 2 lett a).</i>

Requisiti per la costituzione	
1	<p>Gli Ambiti territoriali sono costituiti dal territorio di più Comuni. Il territorio comunale è ordinariamente indivisibile; tuttavia, nel caso in cui, per la tipologia dei servizi interessati o per la presenza di <i>exclavi</i> territoriali, il frazionamento del territorio comunale aumenti l'efficacia e l'efficienza servizi dell'ambito, L'ART Cal può autorizzare proposte in cui si prevede che, all'interno di un ambito, ricada solo una porzione di territorio comunale.</p> <p>La continuità territoriale degli Ambiti richiede che il territorio interessato sia tutto e solo quello contenuto entro una linea di confine perimetrale chiusa. I Comuni i cui territori rientrano all'interno di tale perimetro e sono, pertanto, necessari al rispetto di tale vincolo, devono essere inclusi anche qualora non siano rispettate tutte le altre condizioni. Possono altresì essere inclusi, previa valutazione dell'ART Cal, i Comuni che non hanno collegamenti stradali, di competenza dello Stato, della Città Metropolitana o delle Province, con territori comunali esterni all'ambito di riferimento.</p>
2	<p>Un Comune è considerato limitrofo al nucleo se:</p> <ol style="list-style-type: none"> direttamente confinante con uno o più comuni del nucleo; confinante con uno o più Comuni di cui alla lettera a).
3	<p>Per ciascun Comune limitrofo, l'aliquota di spostamenti pendolari originati nello stesso Comune e diretti verso il nucleo deve essere almeno pari al 40%. Tale aliquota, con riferimento agli spostamenti pendolari rilevati in sede di censimento della popolazione dall'ISTAT, si intende quale rapporto tra il numero di spostamenti, effettuati con qualsiasi mezzo, originati nel Comune e contemporaneamente destinati verso il nucleo (spostamenti dal Comune al nucleo) e il numero totale di spostamenti originati dal Comune.</p>
4	<p>La popolazione complessiva dei Comuni limitrofi aggregati non attratta dal nucleo, come risultante dai dati più aggiornati di fonte ISTAT, non potrà superare il 10% della popolazione del nucleo.</p> <p>Per popolazione non attratta dal nucleo si intende il prodotto fra la popolazione del Comune e l'aliquota di spostamenti pendolari originati nello stesso Comune e non diretti verso il nucleo.</p> <p>Tale aliquota, con riferimento agli spostamenti pendolari rilevati in sede di censimento della popolazione dall'ISTAT, si intende quale rapporto tra il numero di spostamenti, effettuati con qualsiasi mezzo, originati nel Comune e contemporaneamente non destinati verso il nucleo (spostamenti dal Comune verso destinazioni diverse dal nucleo) e il numero totale di spostamenti originati dal Comune.</p>

AMBITI DI AREA VASTA

Riferimenti normativi (L.R. 35/2015 – art. 15)	
1	<i>... costituiti dal territorio contiguo di più Comuni di popolazione complessiva almeno pari a 150.000 abitanti, su proposta della Città Metropolitana o delle Province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei Comuni interessati (art. 15, co 1 lett b).</i>
2	<i>nei casi di ambiti territoriali di area vasta è possibile aggregare i comuni all'interno del cui territorio si esaurisce integralmente lo spostamento di una aliquota minima della domanda di trasporto generata e attratta dagli stessi comuni (art. 15, co. 2 lett b).</i>

Requisiti per la costituzione	
1	Gli Ambiti territoriali sono costituiti dal territorio di più Comuni. Il territorio comunale è indivisibile. La continuità territoriale degli Ambiti richiede che il territorio interessato sia tutto e solo quello contenuto entro una linea di confine perimetrale chiusa. I Comuni i cui territori rientrano all'interno di tale perimetro e sono, pertanto, necessari al rispetto di tale vincolo, devono essere inclusi anche qualora non siano rispettate tutte le altre condizioni. Possono altresì essere inclusi, previa valutazione dell'ART Cal, i Comuni che non hanno collegamenti stradali, di competenza dello Stato, della Città Metropolitana o delle Province, con territori comunali esterni all'ambito di riferimento.
2	Per l'intero Ambito, l'aliquota della domanda di trasporto «endocontenuta» dovrà essere almeno pari al 90%. Per aliquota di domanda endocontenuta, con riferimento agli spostamenti pendolari rilevati in sede di censimento della popolazione dall'ISTAT, si intende il rapporto tra il numero di spostamenti, effettuati con qualsiasi mezzo, originati e contemporaneamente destinati nel territorio dell'Ambito (spostamenti interni all'Ambito) e il numero di spostamenti originati e/o destinati nel territorio dell'area vasta individuata (spostamenti complessivi che interessano l'Ambito).

AMBITI DI AREA A DOMANDA DEBOLE

Elementi normativi	
1	... costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 15.000 abitanti, con una densità abitativa inferiore a 100 abitanti/kmq, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati (art. 15, co. 1 lett. c).

Requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole	
1	Gli Ambiti territoriali sono costituiti dal territorio di più Comuni. Il territorio comunale è indivisibile. La continuità territoriale degli Ambiti richiede che il territorio interessato sia tutto e solo quello contenuto entro una linea di confine perimetrale chiusa. I Comuni i cui territori rientrano all'interno di tale perimetro e sono, pertanto, necessari al rispetto di tale vincolo, devono essere inclusi anche qualora non siano rispettate tutte le altre condizioni. Possono altresì essere inclusi, previa valutazione dell'ART Cal, i Comuni che non hanno collegamenti stradali, di competenza dello Stato, della Città Metropolitana o delle Province, con territori comunali esterni all'ambito di riferimento.
2	L'aliquota della domanda di trasporto «endocontenuta» nell'ambito, espressa in percentuale, deve essere almeno pari alla densità abitativa espressa in abitanti/kmq diminuita di 10 unità. In formula: $e\% \geq (d - 10)\%$ dove: - $e\%$: aliquota della domanda di trasporto «endocontenuta», espressa in percentuale; - d : densità abitativa espressa in abitanti/kmq. Per aliquota di domanda endocontenuta, con riferimento agli spostamenti pendolari rilevati in sede di censimento della popolazione dall'ISTAT, si intende il rapporto tra il numero di spostamenti, effettuati con qualsiasi mezzo, originati e contemporaneamente destinati nel territorio dell'Ambito (spostamenti interni all'Ambito) e il numero di spostamenti originati e/o destinati nel territorio dell'area a domanda debole individuata (spostamenti complessivi che interessano l'Ambito).
3	La popolazione residente in Comuni a domanda debole deve essere almeno pari al 75% della popolazione residente nell'Ambito, come risultante dai dati più aggiornati di fonte ISTAT. Un Comune è considerato a domanda debole quando ricorrono le condizioni di cui al documento di consultazione Allegato A alla Delibera ART n. 83/2016.

FUSIONE DI AMBITI

Due o più Ambiti di Area Urbana (costituiti anche da un solo comune di popolazione residente superiore a 15.000 abitanti), per come sopra definiti, se contigui, possono fondersi in un unico Ambito di Area Urbana se scambiano tra di loro almeno il 5% degli spostamenti pendolari originati da ciascuno di essi, così come rilevati in sede di censimento della popolazione dall'ISTAT, in entrambe le direzioni.

Due Ambiti di Area Vasta, per come sopra definiti, se contigui, possono fondersi in un unico Ambito di Area Vasta nel rispetto complessivo dei criteri di Ambiti ad Area Vasta.

Due o più Ambiti di Area a Domanda Debole, per come sopra definiti, se contigui, possono fondersi in un unico Ambito di Area a Domanda Debole nel rispetto complessivo dei criteri di Ambiti di Area a Domanda Debole.

